

11	COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Descrizione	
Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione: la convivenza di fatto (vedasi apposita scheda contenuta nella Carta dei Servizi dell'Anagrafe), destinata alle persone dello stesso sesso o di sesso diverso; l'unione civile destinata unicamente alle persone dello stesso sesso. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni. Per poter costituire l'unione civile è necessario: · essere dello stesso sesso; · avere compiuto la maggiore età · essere di stato libero; · non essere interdetti; · non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del codice civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione); · non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte. L'Ufficiale dello Stato Civile dovrà curare l'istruttoria preliminare. L'unione civile prevede la scelta del regime patrimoniale: con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.	
Principali riferimenti normativi	
Legge n. 76/2016 D.Lgs. n. 5/2017 - D.Lgs. n. 6/2017 - D.Lgs. n. 7/2017 - D.M. 27/2/2017 Codice civile D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); Legge n. 218/1995 e varie Convenzioni Internazionali; D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno	
Modalità di accesso al servizio	
Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16. Verrà fissato un appuntamento per il verbale.	
Documenti richiesti	
Modulo di richiesta di pubblicazioni con allegati: • Carta di identità o passaporto in corso di validità • il cittadino straniero dovrà allegare il nulla osta alla costituzione dell'unione civile	
Tempo di erogazione	
Dopo la stesura del verbale di costituzione dell'unione civile è possibile procedere alla celebrazione della stessa quando siano trascorsi almeno 30 giorni e non oltre 180 giorni. Tempi medi durata intero procedimento: da 30 a 180 giorni	
Costo e modalità di pagamento	

Il verbale di richiesta è soggetto al pagamento di imposta di bollo, pari ad € 16 così come l'eventuale richiesta di voler costituire unione civile in Comune diverso da quello scelto per avviare l'istruttoria preliminare.

Descrizione del procedimento

La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata al Servizio Stato Civile del Comune scelto dalle parti (la richiesta può essere presentata in qualsiasi comune italiano). Se una o entrambe le parti delle parti non possono presentarsi, la richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta da persona che ha ricevuto dalle parti uno speciale incarico.

Per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile (ex art. 116 Codice Civile) rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve contenere i dati anagrafici e di stato civile dell'interessato e attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

Ai fini del nulla osta non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, secondo la legge dello stato di cui lo straniero è cittadino, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato.

Una volta ricevuta la presentazione della richiesta, l'Ufficiale di Stato Civile ha a disposizione 30 gg per effettuare l'attività istruttoria consistente nella:

- verifica dell'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti o dal loro incaricato;
- acquisizione d'ufficio o dagli interessati della documentazione utile a ciò necessaria, ossia:
 - copia integrale degli atti di nascita (eventualmente copia atto precedente matrimonio/unione);
 - verifica anagrafica relativa a residenza, cittadinanza e stato libero delle parti;
 - nulla osta (oppure certificazione idonea) all'unione civile per i cittadini non italiani;
 - eventuale autorizzazione del tribunale (art. 87 Codice Civile).
 -

L'unione civile deve essere costituita entro 180 gg. dalla conclusione delle verifiche. Se la costituzione dell'unione civile non avviene nei 180 gg. successivi, la richiesta delle parti e le verifiche si considerano come non avvenute.

La cerimonia avviene nella Casa Comunale negli stessi luoghi previsti per la celebrazione dei matrimoni. Le parti, nel giorno fissato per la costituzione dell'unione, si presentano e rendono all'Ufficiale di Stato Civile personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.

L'atto può contenere l'eventuale scelta di regime patrimoniale ed in esso si dà lettura dei commi 11 e 12 della legge n. 76/2016 (diritti e doveri delle parti dell'unione). L'Ufficiale di Stato Civile riceve il consenso di ciascuna parte a costituirsi in unione civile e l'atto viene sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla registrazione dell'atto in apposito registro.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale di Stato Civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'art. 70-bis, c. 2 dpr 396/2000 purché le parti giurino che non esistono tra loro impedimenti. L'Ufficiale di Stato Civile deve dichiarare, nell'atto di costituzione dell'unione, il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede con le modalità previste per la costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale ovvero si reca, con il Segretario comunale, nel luogo ove si trova la parte e alla presenza di due testimoni procede alla costituzione dell'unione civile.

Una volta formato l'atto, l'Ufficiale di Stato Civile:

- provvede alla comunicazione/annotazione sugli atti di nascita delle parti dell'unione;
- provvede alla comunicazione/aggiornamento anagrafico; · trasmette l'atto di costituzione dell'unione agli uffici di stato civile dei comuni di residenza delle parti se diversi da quello dell'unione per la relativa trascrizione;
- certifica la costituzione dell'unione.

I documenti prodotti ed acquisiti vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto di unione civile iscritto/trascritto previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente.

FAQ

È vero che le persone che costituiscono un'unione civile possono dichiarare di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi?

Nella sua originaria formulazione il comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 76/2016 prevedeva la possibilità, per le parti che costituivano un'unione civile, di dichiarare all'Ufficiale dello Stato Civile di volersi attribuire, per la durata dell'unione stessa, un cognome comune scegliendolo tra i loro. Inoltre ciascuna parte poteva anteporre o posporre al cognome comune anche il proprio cognome, se diverso. Tale mutamento di cognome doveva poi essere annotato sull'atto di nascita e registrato nella scheda anagrafica (DPCM 144/2016).

Con il D.Lgs. n. 5/2017 questa disposizione è stata completamente rivista escludendo, anzitutto, che la scelta del cognome comune debba essere annotata sull'atto di nascita e determini l'aggiornamento della scheda anagrafica ed inoltre precisando che la scelta di un comune cognome produca per le parti unicamente l'effetto di consentirne l'uso limitatamente alla durata dell'unione civile, in analogia a quanto previsto dall'art. 143 Codice Civile che consente alla donna maritata l'utilizzo quotidiano ed ordinario del cognome del marito senza che questo possa determinare il cambiamento delle sue generalità.